

# Crisi e concordato valgono la causa di forza maggiore

## Omesso versamento Iva

La Corte di giustizia cancella le sanzioni irrogate per il mancato pagamento

Secondo i magistrati la procedura concorsuale legittima la non punibilità

Massimo Romeo

La conclamata situazione di crisi e l'assoggettamento alla procedura di concordato preventivo certificano la causa di forza maggiore del mancato pagamento dell'Iva e, quindi, l'impossibilità da parte dell'Ufficio di irrogare le sanzioni. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 665 del 29 febbraio 2024 (pres. Izzi, est. Sciarini).

Una srl unipersonale italiana - soggetta alla direzione e coordinamento di altra società di diritto tedesco, stesso gruppo d'impreseglobale del settore automotive, roboti e energie alternative - dopo istanza di fallimento presentata dalla società collegata, si vede nominare dal Tribunale tedesco un curatore. La crisi coinvolge il Gruppo e, pertanto, anche la compagine italiana. Questa nel 2019, incardina la procedura di concordato preventivo avanti un Tribunale lombardo. Il concordato viene ammesso nel luglio del 2020 e poi omologato nel febbraio del 2021. L'Agenzia notifica alla società italiana la comunicazione di irregolarità con richiesta del-

l'Iva di luglio/agosto/settembre '19 più interessi e sanzioni. La società si oppone in virtù dell'orientamento giurisprudenziale sulla non sanzionabilità tributaria dell'imprenditore in crisi a fronte dell'omesso versamento di imposte. I giudici di primo grado accolgono il ricorso per causa di forza maggiore. L'Ufficio appella ribadendo la violazione dell'articolo 165 della legge fallimentare. Secondo questa tesi, la società avrebbe potuto adempiere all'obbligazione (scadenza ottobre 2019) anche prima della domanda di concordato (settembre 2019); inoltre, l'Ufficio sostiene la legittimità della comunicazione d'irregolarità per l'Iva omessa, non avendo la stessa né natura esecutiva né cautelare: diversamente, verrebbe *tout court* inibito all'Ufficio di sanzionare per la mera istanza di ammissione procedura concorsuale.

La Corte lombarda ha confermato la sentenza riconoscendo l'esistenza della forza maggiore che aveva impedito il pagamento. In relazione all'Iva

di settembre, i giudici hanno negato la tesi dell'Ufficio, in quanto incontestato che la domanda di concordato fosse stata presentata in data antecedente al termine per il versamento dell'imposta: non poteva quindi essere illegittimo il comportamento al fine di non violare la *par condicio creditorum*. Quanto alla sanzionabilità dei mancati versamenti Iva luglio-agosto '19, la Corte fa riferimento all'insegnamento di legittimità secondo cui il dolo generico fa sì che risultino irrilevanti i motivi della scelta dell'agente di omettere il versamento, salva l'ipotesi di «forza maggiore» definita dall'articolo 45 del codice penale: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore». Con specifico riferimento al delitto di omesso versamento dell'Iva, i giudici di legittimità concordano nel ritenere ravvisabile una «causa di forza maggiore» solo quando la causa del mancato assolvimento derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Nel caso di specie, tuttavia, hanno evidenziato con carattere dirimente i giudici, non si trattava di un caso di omesso versamento bensì di «differimento dei pagamenti» secondo le previsioni recate dal piano concordatario. Pertanto, da un lato la conclamata situazione di crisi e, dall'altro, l'assoggettamento alla procedura di concordato preventivo, certificavano, secondo gli interpreti, la presenza di cause di forza maggiore che avevano impedito l'effettuazione del pagamento e, quindi, l'impossibilità da parte dell'Ufficio di irrogare sanzioni.

## PAR CONDICIO

### Divieto di preferenzialità

Secondo le Entrate la società avrebbe potuto adempiere all'obbligazione tributaria anche prima della domanda di concordato. Ma per i giudici di secondo grado della Lombardia non si può qualificare illegittimo il comportamento tenuto dalla contribuente al fine di non violare la *par condicio creditorum*.